

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2006-bis-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE CORRENTI)

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore

d'iniziativa dei deputati BARGONE, ALAGNA, NICOTRA, PAGANELLI, FINOCCHIARO FIDELBO, PEDRAZZI CIPOLLA, FRACCHIA, FUMAGALLI CARULLI, BINETTI e MELLINI

(V. Stampato Camera n. 3912)

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1989

(V. Stampato n. 2006)

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nella seduta del 5 luglio 1990

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

con messaggio motivato in data 1° agosto 1990

per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(V. Doc. I, n. 5, nonchè stampato Camera n. 3912-B)

nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 gennaio 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame, costituito da tre articoli, si propone di modificare l'articolo 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406; codeste norme, rispettivamente, prevedono che per ottenere il trasferimento ad altra circoscrizione sia necessario che il procuratore legale sia iscritto da almeno due anni nell'albo di una circoscrizione, e che, debba permanere per almeno due anni nel distretto di Corte d'appello presso il quale ha sostenuto l'esame di abilitazione professionale.

Entrambe le norme in questione appaiono confliggere con l'articolo 3, lettera c), del trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché con la direttiva comunitaria n. 77/249, CEE del 19 marzo 1977, recepita con legge 9 febbraio 1982, n. 31, e con la stessa giurisprudenza comunitaria.

In presenza di norma comunitaria che garantisce la libera circolazione delle persone, e segnatamente dei lavoratori autonomi (articolo 60, secondo paragrafo, lettera d) del trattato) il regio decreto-legge n. 1578 del 1933, e la legge n. 406 del 1985, debbono essere necessariamente modificati ed armonizzati con la legislazione comunitaria, affinché non sia riservato ad avvocati e procuratori italiani un trattamento peggiore rispetto ad altri lavoratori autonomi.

Codesti principi avevano già trovato affermazione con il testo approvato definitivamente da questo ramo del Parlamento il 5 luglio 1990.

Senonchè il Presidente della Repubblica, esercitando il potere riservatogli dall'articolo 74 della Costituzione, con messaggio in data 1° agosto 1990 ha rinviato la legge al Parlamento, rilevando «la recisione di ogni relazione tra albo professionale di iscrizione e luogo di residenza del professionista»,

con possibili disfunzioni nell'applicazione del codice di procedura civile e del codice di procedura penale.

Il Presidente della Repubblica soggiungeva: «Deve d'altra parte ritenersi che i principi sulla libertà di circolazione e di residenza non sarebbero intaccati, se per gli avvocati e i procuratori, in luogo dell'obbligo della residenza nel circondario di iscrizione, fosse almeno prescritto l'obbligo di indicare un loro domicilio nell'ambito del distretto o del circondario di iscrizione».

Ritenendo fondate le osservazioni del Capo dello Stato la Camera dei deputati, in sede di riesame del testo rinviato dal Presidente della Repubblica, ha espunto le norme in virtù delle quali gli avvocati ed i procuratori potevano chiedere l'iscrizione in albi anche diversi da quelli nella cui circoscrizione hanno la residenza (articolo 1, comma 2, e articolo 2 del precedente testo).

Resta dunque confermato il principio per il quale avvocati e procuratori possono iscriversi in qualsiasi albo presso il tribunale del luogo ove trasferiscano la loro residenza (s'è dunque data preferenza alla residenza piuttosto che al domicilio).

In virtù dell'articolo 1, comma 1, i procuratori legali, superato l'esame d'abilitazione professionale, potranno iscriversi nell'albo del tribunale del luogo ove abbiano la propria residenza.

È apparso infatti sufficiente a garantire serietà agli esami di abilitazione che il praticante procuratore abbia a sostenerli presso la Corte d'appello nel cui distretto abbia svolto la pratica.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

CORRENTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

6 febbraio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale di un distretto di corte d'appello anche diversa da quella presso la quale l'interessato ha sostenuto l'esame.

2. Gli altri soggetti che hanno titolo ad essere iscritti nell'albo dei procuratori legali possono chiedere l'iscrizione nell'albo presso un tribunale anche diverso da quello nella cui circoscrizione hanno o intendono fissare la loro residenza.

3. Il procuratore legale può sempre chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto, ancorchè nell'ambito della stessa non abbia o non intenda fissare la sua residenza, purchè non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza.

4. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

Art. 2.

1. I soggetti che hanno titolo ad essere iscritti nell'albo degli avvocati possono chiedere l'iscrizione nell'albo degli avvocati presso un tribunale anche diverso da quello nella cui circoscrizione hanno o intendono fissare la loro residenza, presentando la domanda al relativo consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori legali.

2. L'avvocato può sempre chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra

DISEGNO DI LEGGE

TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d'appello diverso da quello presso il quale l'interessato medesimo ha sostenuto l'esame.

Soppresso.

2. I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purchè non si trovino sospesi dall'esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza.

3. *Identico.***Soppresso.**

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

circoscrizione, purchè non si trovi in alcuna delle situazioni previste dal comma 3 dell'articolo 1.

3. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

Art. 3.

1. Sono abrogati gli articoli 23, 25, il numero 3° del primo comma dell'articolo 27 e l'articolo 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

1. Sono abrogati gli articoli 23, 25 e 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 3.

Identico.